

SENTENZA N. **3816**
 31 AGO. 2016 n. 54/2016 R.F.F.



Fall. N. 44-4/2015

Cron. N. 1070/2016

Rep. N. 43/2016

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 TRIBUNALE DI FERMO

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Dr. C. Marziali | Presidente |
| - Dr.ssa Federica Manfré | Giudice |
| - Dr.ssa C. Pulicati | G. relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso, depositato in data 28 aprile 2016, il curatore del fallimento della ditta individuale E-KEY di Mormile Vincenzo con sede in Monte Urano (FM), Viale del Lavoro n. 26, deducendo l'esistenza di una società di fatto fra il sig. Mormile Vincenzo, il sig. Mormile Carlo, la E-KEY S.r.l. in liquidazione, la Dynamite S.r.l., la Strike Computer S.r.l. e la Cyberteam S.r.l. chiedeva che fosse dichiarato il fallimento in estensione della predetta società irregolare, in stato di insolvenza, nonché dei soci illimitatamente responsabili della stessa.

Esaminata l'allegata documentazione, ed in particolare la relazione ex art. 33 l.f. depositata dal curatore in data 10 febbraio 2016;

rilevato che il ricorso, formulato nell'osservanza dell'art. 147 l.f., risulta regolarmente notificato e che le parti si sono costituite in giudizio (art. 15 l.f.);

visto il verbale di udienza del 22 luglio 2016 e la rimessione degli atti al Presidente per l'assegnazione di diverso Giudice stante l'incompatibilità della dott.ssa D'Alfonso per aver autorizzato l'azione in veste di GD;

confermata l'ordinanza resa all'udienza del 3 agosto 2016 dalla dott.ssa Marzialetti, posto che il deposito in cancelleria della documentazione allegata al ricorso del fallimento è stato tempestivo e completo e che dunque, dal lato del fallimento, non sussiste alcun provvedimento di rimessione in termini ma semmai un'ordinanza volta a sanare un *deficit* del contraddittorio dovuto all'applicativo SICID;

n. 54/2016 R.F.

vista la memoria difensiva depositata dal fallimento per ministero dell'avv. Minnucci e ritenuta la stessa inammissibile in quanto tardiva come eccepito dai debitori all'udienza del 23 agosto 2016;

viste le memorie difensive depositate, a seguito dell'udienza del 3 agosto 2016, dal sig. Mormile Vincenzo, dalla E-KEY S.r.l. in liquidazione, dalla Dynamite S.r.l., dalla Strike Computer S.r.l. e dalla Cyberteam S.r.l.;

considerato che l'art. 147 comma I l.f. prevede come "la sentenza che dichiara il fallimento di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi II, IV e VI del titolo V del libro V del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili";

rilevato che il più recente orientamento della giurisprudenza di merito¹ riconosce l'assoggettabilità a fallimento di una società di fatto partecipata da altre società di capitali nei casi in cui venga accertato, attraverso una serie di elementi indiziari, l'esistenza di un'unica compagine societaria;

rilevato, in particolare, che dopo il fallimento di un imprenditore (sia esso persona fisica o società) il curatore di detto imprenditore fallito è legittimato a richiedere il fallimento in estensione di una società di fatto risultata esistente fra la ditta individuale/società già dichiarata fallita ed altre società di capitali e/o persone fisiche, a prescindere dagli adempimenti di cui all'art. 2361 comma II c.c.²;

rilevato che, con riguardo al caso di specie, seppure siano state omesse da parte delle srl appena citate le formalità di cui all'art. 2361 comma II c.c. (deliberazione assembleare e specifica informazione nella nota integrativa), sono emersi una serie di elementi dai quali desumere la gestione di un'unica attività imprenditoriale e commerciale (commercio elettronico di computer e loro parti, prodotti informatici ed altri prodotti elettronici) riconducibile ai fratelli Mormile i quali hanno curato l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle attività delle società E-KEY S.r.l. in liquidazione, Dynamite S.r.l., Cavin Investment SL, Strike Computer S.r.l. e Cyberteam S.r.l., nell'ottica di un disegno imprenditoriale unitario e nel perseguimento di interessi riferibili ad un'unica società di fatto;

considerato che ciò si evince, in primo luogo, dalla verifica effettuata dal curatore circa la compagine sociale delle predette società costituite, quanto alla E-KEY S.r.l., in

¹ App. Catanzaro 30 luglio 2012 n. 846; Trib. Prato 10 novembre 2010; Trib. S. Maria Capua Vetere 08 luglio 2008; Trib. Forlì 09 febbraio 2008,

² sul punto cfr. Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095 "La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. Pertanto, accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza".

n. 54/2016 R.F.

liquidazione, dai fratelli Mormile a distanza di soli due mesi dalla revoca del sig. Mormile Carlo dall'incarico di procuratore generale della ditta individuale già fallita, quanto alla Dynamite S.r.l., oggi cancellata dal registro delle imprese, dal sig. Mormile Carlo e dalla madre, sig.ra Ricci Giuliana, e successivamente amministrata anche dal sig. Esposito Antonio, fratello della moglie del sig. Carlo Mormile e liquidatore della E-KEY S.r.l., quanto alla Strike Computer S.r.l. costituita dal sig. Pettinari Paolo, amministratore unico e socio unico, nonché ex dipendente della ditta individuale fallita, ed infine, quanto alla Cyberteam S.r.l. costituita da Pettinari Paolo e Pettinari Marco, amministratore della stessa e "distributore" per conto della Strike Computer S.r.l.³;

ritenuto che, in secondo luogo, la circostanza emerge anche dalla visura della E-KEY S.r.l. e della Dynamite S.r.l. nonché dal verbale di accertamento della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno datato 24 ottobre 2011 dai quali risulta che la sede operativa, sia della ditta E-KEY, sia della E-KEY S.r.l., che della Dynamite S.r.l. fosse situata presso il medesimo stabile sito in Monte Urano (FM), Viale del Lavoro n. 26, circostanza non smentita dalla collocazione in altro luogo della sede legale così come risultante dal registro delle imprese;

considerato che dal deposito dei bilanci della E-KEY S.r.l. e della Dynamite S.r.l. si evince, inoltre, come i valori della produzione nei primi anni di vita di dette società siano di ammontare particolarmente elevato tale da far presumere una continuità aziendale con la ditta fallita, continuità ipotizzata ed avvalorata anche dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno a seguito di verifica fiscale iniziata in data 15 giugno 2011 e conclusasi con la redazione del Processo Verbale di Costatazione sopramenzionato; considerato, per di più, che gli elementi più significativi dai quali desumere l'esplicita volontà da parte dei fratelli Mormile di apparire, nei confronti dei terzi, quale unica realtà imprenditoriale sono il marchio E-KEY ed il relativo sito internet dove si legge testualmente "la E-KEY shop on line è nata nell'anno 2007 come ditta individuale. Ha saputo rapidamente proporsi ed affermarsi tra i più qualificati shop on line di vendita hardware e software presenti sull'orizzonte italiano ed estero tanto da assumere negli ultimi anni la veste societaria di Srl";

Orbene, quanto al marchio si nota come questo, iscritto al registro italiano dei brevetti nell'anno 2010 dal fallito, veniva dallo stesso, dapprima, concesso in uso esclusivo alla

³Trib. Taranto 18 novembre 2015 "Anche se l'affectio familiaris non è condizione sufficiente a connotare l'affectio societatis nei confronti dei terzi, dal contesto probatorio può trarsi il ragionevole convincimento dell'esistenza di una società di fatto e l'assoggettabilità al fallimento in estensione anche dei familiari che: abbiano prestato plurime garanzie personali e reali per le obbligazioni aziendali, stipulato numerosi contratti di mutuo e finanziamento al fine di garantire liquidità all'impresa dichiarata fallita, gestito alcuni affari dell'impresa fallita, usufruito dei ricavi aziendali su propri conti bancari, partecipato agli utili e alle perdite dell'impresa fallita e, infine, costituito, col fallito, una società a responsabilità limitata con il medesimo oggetto sociale dell'impresa fallita, facendola subentrare nei contratti di locazione e attivandola pochi mesi prima della cessazione dell'attività dell'impresa individuale, rendendo il sodalizio altresì acquirente delle attrezzature e delle merci riconducibili all'impresa individuale in decozione".

n. 54/2016 R.F.

E-KEY S.r.l. per il biennio 2011-2012 e, successivamente, concesso dal sig. Carlo Mormile, che nel 2014 effettuava la registrazione all'UAMI del visibilmente identico marchio "E-KEY shop on line", alla Strike Computer S.r.l.; per quanto riguardava Dynamite s.r.l. in liquidazione, si rileva che i versamenti di royalties per l'ammontare di euro 815.980,00 non sono stati provati, considerato che il partitario prodotto rappresenta un atto meramente interno e di formazione unilaterale del soggetto che intende avvalersene;

Considerato che appare, dunque, palese come la registrazione in ambito europeo del marchio servisse proprio ad evitare che si potesse ricondurre, almeno formalmente, la Strike Computer S.r.l. e la Cybertcam S.r.l. alle precedenti società dei fratelli Mormile pur proseguendo gli stessi nell'attività imprenditoriale con conseguente mantenimento della clientela e della produzione di utili.

Quanto, poi, al dominio www.e-key.it, analogamente al marchio, si nota come questo, registrato nel novembre del 2006 dal fallito veniva, dapprima, concesso in uso esclusivo alla E-KEY S.r.l. e, successivamente, alla Cavin Investment SL ed alla Strike Computer S.r.l..

rilevata, altresì, oltre l'incestuosa commistione di locali, attrezzature, merci, mezzi finanziari, dipendenti, marchio e dominio, anche una commistione di fornitori in quanto dal verbale della Guardia di Finanza riguardante la E-KEY S.r.l., emerge come gli stessi, risultati essere operatori economici comunitari coinvolti in una frode c.d. carosello, abbiano continuato ad approvvigionare le società del gruppo anche dopo la messa in liquidazione della E-KEY S.r.l.;

rilevato, ancora, come il mancato pagamento di somme dovute all'amministrazione finanziaria per IVA ed iscritte a ruolo può considerarsi elemento sintomatico di una situazione d'insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. Civ., sez. I, 05 dicembre 2001, n. 15407) e che tale è la situazione accertata ancora una volta dalla Guardia di finanza e comunque il fallimento in estensione delle società partecipate o collegate costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza (cfr. Cassazione 195/2016);

ritenuto che questo Tribunale è, invero, territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 l.f. Infatti la Corte si era già espressa in questo senso per l'estensione del fallimento della società di persone al socio illimitatamente responsabile ritenendo la competenza devoluta al tribunale che ha dichiarato il fallimento della società medesima ai sensi dell'art. 147 l. fall con estensione anche per il fallimento degli altri soci della società già dichiarata fallita (cfr. Cassazione civile 1203/1999);

Alla stregua delle suesposte emergenze si ritiene pertanto fondata e meritevole di accoglimento l'istanza di fallimento in estensione presentata dal curatore dott.ssa Carla

n. 54/2016 R.F.

Alici Biondi, ai sensi dell'art. 147 comma V l.f. in quanto sussistente l'insolvenza della società di fatto costituita dal sig. Mormile Vincenzo, il sig. Mormile Carlo, la E-KEY S.r.l. in liquidazione, la Dynamite S.r.l., la Strike Computer S.r.l. e la Cyberteam S.r.l. con conseguente estensione del fallimento al sig. Mormile Carlo, alla E-KEY S.r.l. in liquidazione, alla Dynamite S.r.l., alla Strike Computer S.r.l. ed alla Cyberteam S.r.l. ed ai soci illimitatamente responsabili, quali partecipi alla società di fatto esistente tra le medesime ed il sig. Mormile Vincenzo, titolare della ditta individuale E-KEY di Mormile Vincenzo già fallita con sentenza del Tribunale di Fermo emessa il 12 dicembre 2015;

P.M.Q.

Visti gli artt. 1, 5 e 147 l.f.

DICHIARA

il fallimento in estensione della società di fatto esistente tra

- il sig. Mormile Vincenzo in qualità di titolare della ditta individuale E-KEY di Mormile Vincenzo, già fallito con sentenza del Tribunale di Fermo emessa il 12 dicembre 2015,
- la Strike Computer S.r.l. con sede legale in Milano in piazza Quattro Novembre n. 4 (CF. P.IVA 07468481218);
- la Dynamite S.r.l. in liquidazione con sede legale in Napoli alla via Giovanni Porzio n. 4 (CF. P. IVA 07082161212);
- la E-KEY S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Roma alla via Sergio Forti n. 23 (CF. P. IVA 11141811007);
- il sig. Mormile Carlo quale titolare della omonima ditta individuale, nato a Napoli il 17.9.1975 (CF. MRMCRL75P17F839J);
- la Cyberteam S.r.l. con sede legale in Casoria (NA) alla via Leonida Bissolati n. 33/35 (CF. P.IVA 02206110443);

e segnatamente

- della Cyberteam S.r.l. con sede legale in Casoria (NA) alla via Leonida Bissolati n. 33/35 (CF. P.IVA 02206110443) quale socia illimitatamente responsabile della predetta;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Chiara D'Alfonso e curatore la Dott.ssa Carla Alici Biondi, con studio in Fermo alla via Bellesi n. 66

ORDINA

n. 54/2016 R.F.

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f.,

FISSA

il giorno 1 dicembre 2016 ore 13:00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, posta al primo piano del Palazzo di Giustizia di Fermo, Corso Cavour 51.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a **trenta giorni prima** della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di escutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 29 agosto 2016.

Il Giudice est.

Il Presidente

Dott. ssa Chiara Pulicati

Dott. Cesare Marziali

Chiara Pulicati

Cesare Marziali

TRIBUNALE DI FERMO

E' copia conforme all'originale

Fermo, lì 01 SET. 2016

Depositato in Cancelleria

Oggi 31 AGO. 2016

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

Patrizia Liberati

Il Giudice delegato
Patrizia Liberati

